

Procedura ristretta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 72 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), per l'affidamento di un appalto avente ad oggetto l'intervento denominato "Lavori di consolidamento statico e di restauro statico delle facciate e delle coperture, re_lamping interno, dell'ex convento di S. Maria del Carmine sede del rettorato dell'Università del Salento (ex caserma Roasio)", p.zza Tancredi n. 7 Lecce.

CUP: F85D22000000001

CIG: B7819B0680

CHIARIMENTO N.3

(da quesito n. 6 a quesito n.10)

QUESITO N. 6

Facendo seguito al chiarimento al QUESITO n. 5 si chiede di chiarire se in caso di professionisti costituendi in RTP debba essere soddisfatta la prescrizione indicata al criterio 4.2 del Disciplinare di gara e quindi che: *"In caso di partecipazione in raggruppamento, ai fini del riconoscimento del punteggio premiale per i criteri A, B e C, le relative certificazioni devono essere possedute da ciascuna delle imprese associate"*.

Distinti saluti

RISPOSTA AL QUESITO N.6

Il criterio 4.2 dell'avviso è chiaro "Per ogni operatore i punteggi di cui ai Criteri A o B o C verranno attribuiti separatamente per i lavori e per i servizi d'architettura ed ingegneria sommando i rispettivi punteggi" e ancora più chiare sono le precisazioni indicate a pag. 14. La risposta è pertanto affermativa.

QUESITO N. 7

Spett.le Università del Salento - RESID -, in riferimento alla procedura in oggetto, con la presente intende sottoporre alla Vostra attenzione un quesito riguardante i requisiti tecnici richiesti ai fini della partecipazione, con particolare riferimento all'applicazione del Protocollo ITACA Regione Puglia.

Nel disciplinare di gara viene esplicitamente richiesto l'utilizzo del Protocollo ITACA Regione Puglia. Si segnala che il sottoscritto risulta abilitato all'applicazione del Protocollo ITACA a livello nazionale, secondo la prassi UNI/PdR 13:2019, e ha maturato comprovata esperienza nella redazione di certificazioni di sostenibilità ambientale.

A seguito della recente D.G.R. Regione Puglia n. 1226 del 09/09/2024, che avvia il nuovo sistema di accreditamento tramite il CAB ASSET Puglia e riconosce in via transitoria la validità dei tecnici già formati secondo la suddetta prassi UNI/PdR, si chiede cortesemente se la qualificazione posseduta sia da ritenersi valida ed equipollente ai fini della partecipazione

alla gara, ovvero se sia indispensabile la specifica iscrizione all'elenco regionale dei certificatori secondo la D.G.R. n. 2751/2012 o l'accreditamento presso il CAB regionale.

In ogni caso, si assicura sin da ora che tutti gli elaborati richiesti in fase di invito saranno redatti e conformati integralmente agli standard previsti dal Protocollo ITACA Regione Puglia, come indicato nella documentazione di gara.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

RISPOSTA AL QUESITO N.7

La D.G.R. Regione Puglia n. 1226 del 09/09/2024 prevede che:

- in via transitoria, fino al perfezionamento della procedura di accreditamento della Regione Puglia alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e della definizione del relativo regolamento generale: continui ad applicarsi quanto previsto dalla D.G.R. n. 2751/2012 e nello specifico i tecnici inseriti nell'elenco regionale, consultabile alla pagina web <https://orca.regione.puglia.it/abitare-sostenibile>, sono abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale;
- sia consentito ai tecnici che abbiano conseguito l'aggiornamento alla prassi UNI/PDR 13:2019 del 5 ottobre 2023 di essere inseriti nell'elenco regionale e pertanto di attestare e certificare la sostenibilità ambientale degli edifici mediante Protocollo ITACA Puglia 2023.

Pertanto, i tecnici che abbiano conseguito l'aggiornamento alla prassi UNI/PDR 13:2019 del 5 ottobre 2023 previo inserimento nell'elenco regionale possono attestare e certificare la sostenibilità ambientale degli edifici mediante Protocollo ITACA Puglia 2023.

QUESITO N. 8

Al paragrafo 2.3 dell'Avviso è riportata la TABELLA 2 relativa alle lavorazioni che compongono l'appalto con i seguenti importi:

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela: OG2 3.003.256,39

Impianti termici e di condizionamento: OS28 271.529,17

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi: OS30 228.840,10

Impianto idrico - sanitario: OS3 46.374,64

TABELLA 2

In merito alla richiesta dei requisiti tecnici per i professionisti si evidenzia che al paragrafo 2.4 del medesimo avviso la TABELLA 3 riporta le seguenti classi e categorie di opere:

EDILIZIA: E.22 3.076.438,88

STRUTTURE: S.04 76.817,51

IMPIANTI - Climatizzazione: IA.02 271.529,14

IMPIANTI - Elettrici: IA.03 275.214,74

TABELLA 3

Si chiede di chiarire se:

- 1) risulti corretta l'assenza della classe e categoria IA.01, riferita agli impianti idrico-sanitari, nella tabella relativa ai requisiti professionali che, invece, risulta presente nella TABELLA 2 e corrispondente alla categoria OS3;
- 2) risulti corretta l'indicazione della categoria S.04 nella TABELLA 3 relativa ai requisiti professionali, stante l'assenza del relativo importo nella TABELLA 2 relativa alle lavorazioni che compongono l'appalto.

RISPOSTA AL QUESITO N.8

Non esiste una corrispondenza biunivoca tra le categorie dei lavori e quelle dei servizi di progettazione (all. II.12 d.Lgs 36/2023) perché se così fosse sarebbe sufficiente un'unica tabella valida sia per i requisiti tecno-economici per i lavori che per requisiti tecno-professionali per i servizi tecnici.

QUESITO N. 9

In riferimento alla procedura in oggetto si richiede se la struttura minima richiesta per i servizi di progettazione di cui al punto 2.4 dell'avviso debba intendersi come figure distinte singolarmente o se un singolo professionista, dotato dei relativi requisiti, possa ricoprire due o più funzioni (ad esempio responsabile progettazione architettonica e anche della certificazione energetica).

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

RISPOSTA AL QUESITO N.9

È possibile che più professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile.

QUESITO N. 10

Buongiorno siamo una società in possesso della categoria OG2 con una classifica superiore alla quinta ma non abbiamo i requisiti di progettazione.

1) possiamo solo indicare i progettisti (non formando un RTP) implementando la domanda di partecipazione (non ci è parso di vedere una specifica sezione dove poterli indicare) ?

2) per i progettisti va allegata la documentazione per la verifica del punteggio per il criterio D
Grazie

Cordiali Saluti

RISPOSTA AL QUESITO N.10

A pag. 14 dell'avviso è chiarito che al fine del riconoscimento del punteggio premiale, l'operatore Economico dovrà allegare copia dei documenti richiesti ai fini della verifica e quindi dell'attribuzione del punteggio, per il criterio D per ciascuno dei Professionisti associati o indicati in possesso dei requisiti premiali, diversamente il punteggio attribuito sarà pari a 0 (zero);

Al punto 4 dell'avviso è specificato che i soli operatori economici risultanti in possesso dei richiesti requisiti, sulla base delle autocertificazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, saranno invitati a partecipare alla successiva procedura ristretta nel limite massimo di 10 (dieci) operatori, individuati secondo le modalità di seguito riportate.

Cordiali saluti.

il R.U.P.

ing. Giuseppe A. Mesiano

II CAPOAREA
PATRIMONIO POLO URBANO
ing. Giuseppe A. MESIANO

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE
ANTONINO MESIANO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari
fanno uso del certificato solo per le
finalità di lavoro per le quali esso è
rilasciato. The certificate holder must
use the certificate only for the
purposes for which it is issued.
Data: 19/07/2025 18:55:51